



UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SAVIO”

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE VALLE DEL SAVIO

Approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione Valle Savio
n. 28 del 10/11/2014 in vigore dal 13/12/2014

INDICE

Art.	Oggetto
	CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
1	OGGETTO
2	INTERPRETAZIONE E GARANZIE DI FUNZIONALITA' DEL CONSIGLIO
3	LUOGHI DELLE RIUNIONI
4	RAPPORTI TRA IL CONSIGLIO ED IL REVISORE DEI CONTI
	CAPO II CONSIGLIO DELL'UNIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
5	ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA
6	POTERI DEL PRESIDENTE
	CAPO III COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
7	COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE
8	DURATA IN CARICA
9	CONVOCAZIONE
10	PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE E PUBBLICITA' DEI LAVORI
11	VERBALI DELLE SEDUTE
12	COMMISSIONE DI CONTROLLO E GARANZIA
13	COMMISSIONI D'INDAGINE
	CAPO IV DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
14	DIRITTO ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
15	DIRITTO D'INFORMAZIONE E D'ACCESSO
16	DIRITTO D'INIZIATIVA
17	DIRITTO D'INIZIATIVA SU ATTI DELIBERATIVI
18	INTERPELLANZE
19	INTERROGAZIONI
20	MOZIONI
21	ORDINI DEL GIORNO
22	OBBLIGO DI PRESENZA
23	OBBLIGO DEL SEGRETO
24	OBBLIGO DI ASTENSIONE
	CAPO V FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
25	AVVISI DI CONVOCAZIONE
26	MODALITA' E TERMINI DI TRASMISSIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
27	ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE
28	DEPOSITO DEGLI ATTI
29	DURATA DELLE SEDUTE CONSILIARI
	CAPO VI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
30	SEDUTE ORDINARIE E D'URGENZA
31	ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE
32	SEDUTE APERTE
33	ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
34	NUMERO LEGALE E VALIDITA' SEDUTA
35	ACCERTAMENTO NUMERO LEGALE E SEDUTA DESERTA
36	SCRUTATORI. NOMINA E FUNZIONI

37	PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE
38	PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO
39	ORDINE DEI LAVORI
40	NORME GENERALI SULLA DISCUSSIONE
41	DISCIPLINA E TEMPI DEGLI INTERVENTI
42	FATTO PERSONALE
43	MOZIONE D'ORDINE
44	QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA
45	PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
46	ESAME DEGLI EMENDAMENTI
47	CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE
48	DICHIARAZIONI DI VOTO
	CAPO VII DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
49	COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI
50	PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
51	PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'INFORMAZIONE
52	RIPRESA TELEVISIVA DELLE SEDUTE CONSILIARI
53	DISORDINI IN AULA
54	DIVIETO D'USO DI TELEFONI CELLULARI
55	ORDINE PUBBLICO DELLA SEDUTA E ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
	CAPO VIII INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO
56	SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE
57	SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI E DEGLI ORDINI DEL GIORNO
58	INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AI TESTI DEGLI ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI
59	MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO APPROVATI E VERIFICA DELLA LORO ATTUAZIONE
60	RITIRO E DECADENZA DI INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO
	CAPO IX OPERAZIONI DI VOTAZIONE
61	VALIDITA' DELLE VOTAZIONI
62	ORDINE DELLE VOTAZIONI
63	VOTAZIONE PALESE
64	VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE
65	VOTAZIONE SEGRETA
66	VOTAZIONE PER SINGOLE PARTI
67	VOTO LIMITATO
68	CALCOLO DELLA MAGGIORANZA E PARITA' DI VOTI
69	PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLE VOTAZIONI
70	IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE
	CAPO X VERBALI DELLE SEDUTE
71	IL PROCESSO VERBALE
72	APPROVAZIONE E RETTIFICHE DEI VERBALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, in adempimento ed in esecuzione delle norme dello Statuto dell'Unione e nel rispetto dei principi di legge in materia, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dell'Unione (d'ora in avanti Consiglio) e delle Commissioni consiliari (qualora costituite), al fine di assicurarne il regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei Consiglieri dell'Unione (d'ora in avanti Consiglieri) delle loro attribuzioni.

ART. 2 – INTERPRETAZIONE E GARANZIE DI FUNZIONALITA' DEL CONSIGLIO

1. Quando, nel corso delle adunanze, si presentano situazioni non espressamente disciplinate dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente dell'Unione (d'ora in avanti Presidente) sulla base dei principi generali, udito il Segretario dell'Unione.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono presentate, in forma scritta, al Presidente, che provvede a sottoporle al Segretario dell'Unione. La questione, corredata del parere del Segretario dell'Unione, è quindi rimessa alla decisione del Consiglio il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Sull'interpretazione della norma, adottata mediante apposito atto deliberativo, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 3 - LUOGHI DELLE RIUNIONI

1. Le sedute del Consiglio si tengono, di regola, nell'apposita sala presso la sede dell'Unione.
2. Parte della sala è destinata ai componenti del Consiglio ed alla segreteria; uno spazio apposito è riservato al pubblico, alla stampa e agli operatori radiotelevisivi.
3. Il Presidente, sentita la Giunta, può stabilire in via eccezionale, quando sussistono particolari esigenze, di riunire il Consiglio in sede diversa, purché ricompresa nel territorio dell'Unione.

ART. 4 - RAPPORTI TRA IL CONSIGLIO ED IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti svolge attività di collaborazione con il Consiglio.
2. Il Revisore ha il diritto e, se richiesto, il dovere di assistere alle riunioni del Consiglio. Può altresì essere invitato alle sedute delle Commissioni Consiliari.
3. Il Consiglio con deliberazione assunta a maggioranza degli assegnati può chiedere al Revisore relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure contabili e finanziarie seguite dall'Unione.
4. Ove emergano gravi irregolarità nella gestione degli uffici o delle istituzioni dell'Unione, il Revisore trasmette una relazione urgente al Presidente, il quale convoca il Consiglio non oltre quindici giorni dopo il ricevimento della relazione iscrivendo all'ordine del giorno la comunicazione del Revisore.

CAPO II - CONSIGLIO DELL'UNIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

ART. 5 – ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA

1. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco più anziano secondo l'età entro 10 giorni, decorrenti dal ricevimento dell'ultima comunicazione di avvenuta elezione dei rappresentanti dei Comuni membri.
2. La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente sono presiedute dal Sindaco più anziano di età. Al medesimo compete la convocazione delle sedute successive alla prima fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente.

3. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento e successivamente procede all'elezione del Presidente.
4. Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei voti assegnati tra i Sindaci dei Comuni associati e dura in carica per l'intero mandato amministrativo, fatta salva la possibilità per il Consiglio di stabilire, a maggioranza assoluta dei voti assegnati, una durata più ridotta con atto d'indirizzo che precede l'elezione del Presidente.
5. Il Presidente sceglie, fra i componenti della Giunta, il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

ART. 6 – POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio. Provvede alla convocazione ed alla direzione dei lavori e delle attività del Consiglio stesso, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli argomenti che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, ne controlla e proclama il risultato.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
3. Al Presidente spetta l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle commissioni, qualora costituite.
4. Il Presidente per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale degli uffici e servizi dell'Unione.

CAPO III - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 7 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Le commissioni consiliari permanenti, qualora costituite, hanno il compito di favorire il miglior esercizio delle attività del Consiglio, svolgendo funzioni istruttorie, consultive, propositive e di supporto all'attività degli organi deliberanti.
2. Ciascuna commissione può essere composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri garantendo la presenza nel primo caso di un consigliere di minoranza nel secondo di due consiglieri di minoranza.
3. Non possono far parte di commissioni il Presidente e gli Assessori che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.
4. Ogni Consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli nella deliberazione consiliare che determina il numero dei componenti di ogni commissione.
5. Il Consiglio nomina i componenti delle commissioni i quali eleggono il loro Presidente e Vicepresidente. La proposta di sostituzione del Presidente dimissionario o cessato dalla carica per altro motivo viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della commissione successiva alla ricezione a protocollo delle dimissioni o alla avvenuta conoscenza della cessazione.
6. Il Consiglio provvede altresì alla nomina di nuovi commissari in sostituzione di quelli in carica o cessati per qualsiasi causa.
7. I Presidenti delle commissioni, sentiti i componenti, stabiliscono programmi e tempi di lavoro e ne informano il Consiglio.

ART. 8 - DURATA IN CARICA

1. Le commissioni consiliari permanenti decadono in corrispondenza dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Unione.

ART. 9 – CONVOCAZIONE

1. Le commissioni permanenti sono convocate dal Presidente, per sua iniziativa o per richiesta fatta dalla maggioranza dei componenti; in quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro 15 giorni da quello in cui perviene la richiesta.
2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta è comunicato ai componenti effettivi delle commissioni almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza. Se l'avviso inviato per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, la convocazione si intende fatta per entrambe le sedute, anche nei confronti dei commissari assenti alla seduta di prima convocazione. La seduta di seconda convocazione può far seguito nella stessa giornata, sempre che tra gli orari fissati per la prima e la seconda intercorra un intervallo di almeno mezz'ora.
3. L'avviso di convocazione viene inviato, per conoscenza, al Presidente ed all'Assessore competente per materia.
4. Le sedute di ciascuna convocazione sono validamente tenute con la presenza di almeno la metà dei componenti, con arrotondamento per eccesso.
5. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da dipendenti incaricati dal Segretario dell'Unione, sentiti i dirigenti o i responsabili dei servizi interessati.
6. Le commissioni si avvalgono dell'opera e della partecipazione consultiva di funzionari dell'Unione o dei comuni associati.

ART. 10 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE E PUBBLICITÀ DEI LAVORI

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche ad eccezione dei casi in cui l'oggetto della trattazione richiede di svolgere la stessa in forma segreta, in tal caso la decisione è rimessa al Presidente sentito il Segretario dell'Unione.
2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni sulla moralità, capacità e comportamenti di persone, gruppi o imprese, il Presidente invita i Consiglieri a sospendere la discussione e disporre il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito stabilendo che le persone estranee alla Commissione escano dall'aula.
3. Possono essere invitati alle sedute, per questioni inerenti materie di loro competenza, gli amministratori ed i rappresentanti e funzionari di Enti, Aziende e Società che operino in ambiti di interesse dei servizi gestiti dall'Unione.
4. Le commissioni possono provvedere altresì alla più ampia consultazione ed audizione delle istanze istituzionali, delle forze sociali ed economiche, dell'associazionismo e del tempo libero.
5. Il Presidente può convocare, di volta in volta e senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'ente, eventuali esperti esterni, competenti per materia, i quali avranno esclusivamente ruoli di consultazione e relazione su specifici temi all'ordine del giorno.

ART. 11 - VERBALI DELLE SEDUTE

1. Copia dei verbali delle sedute delle commissioni, redatti in forma sommaria, sono trasmessi al Presidente ed al Segretario dell'Unione, a cura del segretario della commissione e vengono depositati nel fascicolo degli atti deliberativi cui si riferiscono, almeno due giorni prima della seduta consigliare.

ART. 12 - COMMISSIONE DI CONTROLLO E GARANZIA

1. Per assicurare l'esercizio della funzione di controllo il Consiglio può istituire la commissione consiliare permanente di controllo e garanzia.
2. La commissione provvede:
 - all'aggiornamento dello Statuto e dei regolamenti di spettanza del Consiglio;
 - a svolgere funzioni di garanzia in ordine all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti deliberati dal Consiglio ed alla loro attuazione;
 - a vigilare sull'applicazione delle norme a modalità di decadenza dei Consiglieri;
 - a vigilare circa l'effettivo esercizio, da parte dei Consiglieri, delle specifiche competenze e prerogative riconosciute dallo Statuto e dai regolamenti;

- a svolgere in generale la propria funzione di garanzia e controllo coadiuvando il Consiglio nelle sue specifiche funzioni.
3. Il Presidente della commissione è nominato dal Consiglio tra i Consiglieri di minoranza con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
 4. Per le funzioni del Presidente e per il funzionamento della Commissione, non disciplinati dai commi precedenti, si fa riferimento alle norme previste per le commissioni consiliari permanenti.

ART. 13 - COMMISSIONI D'INDAGINE

1. Le commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione dell'Unione, qualora istituite, sono nominate a scrutinio palese dal Consiglio dell'Unione al suo interno ed a maggioranza assoluta dei componenti.
2. L'iniziativa per proporre l'istituzione di una Commissione d'indagine può essere avanzata da almeno un quinto dei Consiglieri con richiesta scritta, motivata indicante specificatamente l'oggetto di indagine e sottoscritta da almeno.

CAPO IV - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 14 - DIRITTO ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. I Consiglieri hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Per l'esercizio delle funzioni loro spettanti, i Consiglieri hanno diritto a permessi e aspettative nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
3. A norma di quanto previsto dalla vigente normativa, tutte le cariche nell'Unione sono esercitate a titolo gratuito e pertanto ai consiglieri non spetta alcuna somma a titolo di indennità di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio o di Commissione.
4. Nel rispetto dei limiti fissati dalla legge spetta ai Consiglieri il rimborso delle spese di viaggio per l'accesso dalla loro residenza alla sede dell'Unione, o altro luogo, ove le adunanze vengono convocate, comprese le riunioni delle Commissioni formalmente istituite, a condizione che l'adunanza si svolga al di fuori del capoluogo del comune dove il consigliere risiede.
5. I Consiglieri, autorizzati formalmente dal Presidente a recarsi, in ragione del loro mandato, fuori del territorio dell'Unione, hanno diritto ai rimborsi previsti dalla legge.
6. Il Presidente dell'Unione per le proprie missioni non necessita di apposita autorizzazione.
7. Il rimborso di cui ai commi precedenti corrisponde alla spesa che il consigliere ha sostenuto utilizzando i mezzi di trasporto pubblico.
8. Nel caso di utilizzo di proprio automezzo è possibile prevedere forme di ristoro dei costi sostenuti nei limiti definiti dal precedente comma.

ART. 15 - DIRITTO D'INFORMAZIONE E D'ACCESSO

1. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti, nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'amministrazione, utili all'esercizio del mandato. Essi, nei casi specificatamente determinati dalla legge, sono tenuti al segreto e devono rispettare il divieto di divulgazione di dati personali.
2. Le richieste presentate dai Consiglieri vanno indirizzate al Presidente che le trasmette immediatamente al responsabile del servizio competente.
3. Il rilascio di copia di atto o documento deve avvenire entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla richiesta, termine che può essere motivatamente differito dal dirigente del settore competente quando la richiesta comporta complesse ricerche documentali o si riferisce ad atti particolarmente complessi.
4. La Segreteria dell'Unione provvede a mettere a disposizione dei Presidenti delle Commissioni permanenti, qualora costituite, l'elenco delle delibere di Giunta e delle determinazioni dirigenziali entro 10 (dieci) giorni dalla loro approvazione.

ART. 16 - DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio dell'Unione; essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e la presentazione di emendamenti, in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. I Consiglieri hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno in conformità alle norme contenute nel presente capo.
3. I documenti di cui al comma 2 devono essere presentati in forma scritta da uno o più Consiglieri anche in via telematica; l'esame dei medesimi avviene secondo le disposizioni del capo VIII.

ART. 17 - DIRITTO D'INIZIATIVA SU ATTI DELIBERATIVI

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione concernenti le materie comprese nella competenza del Consiglio stabilita dalla legge e dallo Statuto.
2. Gli uffici dell'Unione assicurano ai Consiglieri che lo richiedano il supporto tecnico necessario e la massima collaborazione nella predisposizione di proposte di deliberazione.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dai Consiglieri proponenti, è inviata al Presidente, il quale la trasmette al Segretario dell'Unione affinché acquisisca i pareri degli uffici competenti e ne informi la Giunta; i pareri degli uffici devono essere espressi di norma entro quindici giorni dalla richiesta.
4. La proposta di deliberazione, corredata dai pareri espressi dagli uffici interessati, è trasmessa alla Commissione consiliare competente per materia, qualora costituita.
5. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica ai Consiglieri proponenti che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'Ordine del Giorno del primo Consiglio utile indicando l'oggetto e il Consigliere proponente.

ART. 18 - INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Presidente o alla Giunta circa i motivi e i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del Presidente stesso o della Giunta o se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari situazioni che interessino direttamente o indirettamente l'Unione, perché ne sia data risposta pubblica nella seduta del Consiglio.
2. Le interpellanze sono formulate per iscritto e indirizzate al Presidente; una volta registrate al protocollo generale dell'Unione, che ne indica la data e l'ora di presentazione ed il numero progressivo attribuito, vengono trasmesse altresì al Presidente. Esse devono essere presentate almeno 6 (sei) giorni liberi prima della seduta del Consiglio nella quale si chiede siano trattate.
3. Le interpellanze pervenute oltre il predetto termine saranno trattate nel Consiglio immediatamente successivo.

ART. 19 - INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione, presentata per iscritto al Presidente, consiste in una domanda rivolta al Presidente stesso, alla Giunta o ad un singolo Assessore per ottenere informazioni utili all'esercizio del mandato del Consigliere. Essa non investe il Consiglio.
2. Alla interrogazione viene data risposta scritta entro 30 (trenta) giorni. In mancanza della risposta l'interrogazione s'intende trasformata in interpellanza, ed a richiesta del proponente, viene inserita all'Ordine del Giorno del primo Consiglio utile, sempreché l'interrogato, nei 30 giorni dalla presentazione dell'interrogazione, non chieda per iscritto un termine determinato per acquisire elementi cognitivi necessari alla risposta.

ART. 20 - MOZIONI

1. La mozione è un atto di indirizzo politico che uno o più Consiglieri possono presentare allo scopo di promuovere una deliberazione del Consiglio per impegnare il Presidente e/o la Giunta a:
 - a) adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a determinati criteri o a perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare determinati programmi nel perseguimento delle loro funzioni;
 - b) esprimere giudizi e posizioni relativamente a problematiche di competenza dell'Unione, all'attività svolta dall'unione, direttamente o mediante altri enti e soggetti;
 - c) disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell'amministrazione nei confronti del Consiglio, affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni.
2. Le mozioni vengono di norma iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva alla loro acquisizione al protocollo generale dell'ente e svolte secondo l'ordine di loro presentazione.
3. Ove il testo della mozione presentata non corrisponda alle funzioni e caratteristiche di cui al comma 1, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge o di regolamento, il Presidente può dichiararla inammissibile, disponendo che non venga inserita all'ordine del giorno, dandone motivata comunicazione scritta, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, al primo firmatario.

ART. 21 - ORDINI DEL GIORNO

1. Il Presidente, la Giunta ovvero uno o più Consiglieri possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere politico, con il quale il Consiglio esprime il proprio orientamento o formula proposte e richieste in ordine a questioni di rilevante e attuale interesse pubblico.
2. Gli ordini del giorno sono presentati al Presidente che li iscrive fra gli argomenti da trattare nella prima seduta utile del Consiglio.

ART. 22 - OBBLIGO DI PRESENZA

1. È dovere dei Consiglieri regolarmente convocati intervenire alle sedute del Consiglio o giustificare l'assenza. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché ne prenda nota a verbale.
2. L'assenza alla riunione alla quale non si è partecipato è giustificata per iscritto al Presidente entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza.
3. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta e salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso.

ART. 23 - OBBLIGO DEL SEGRETO

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti attuativi.

ART. 24 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dall'articolo 78 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Nei casi di cui al comma 1, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'argomento, i Consiglieri si allontanano dall'aula, informandone il Segretario dell'Unione per la registrazione a verbale.

CAPO V - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

ART. 25 - AVVISI DI CONVOCAZIONE

1. Il Presidente fissa il giorno delle sedute consiliari.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede nella quale la medesima ha luogo.
3. L'avviso precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o se viene convocata d'urgenza e se la stessa è prima o seconda convocazione; in mancanza, l'adunanza si intende ordinaria e di prima convocazione.
4. Se nell'avviso di prima convocazione sono indicati anche il giorno e l'ora della seconda e nell'adunanza di prima convocazione non viene raggiunto il numero legale, il Consiglio si intende convocato in seconda convocazione.
5. Se la riunione di prima convocazione è dichiarata deserta per mancanza del numero legale e nell'avviso di convocazione non è indicato il giorno e l'ora della seconda, il Consiglio può essere convocato in seconda convocazione con avviso da trasmettere nei modi e nei termini stabiliti per la prima. La seduta di seconda convocazione è prevista in un giorno diverso da quello di prima convocazione.
6. Dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta, nel quale sono indicati, mediante un numero progressivo, i distinti argomenti della seduta, individuati da una proposizione che descrive in modo chiaro ed inequivocabile il contenuto essenziale.
7. Il Presidente, per opportuna conoscenza dei cittadini, dispone la pubblicazione di manifesti per rendere noti la sede, il giorno, l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti da trattare nella seduta.

ART. 26 - MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio o con altra modalità prevista dalla legge, e trasmesso ai Consiglieri, al Presidente ed al Segretario dell'Unione, di norma mediante sistemi telematici di comunicazione o, su richiesta del Consigliere, mediante deposito presso la Segreteria dell'Unione.
2. L'avviso per le sedute ordinarie è trasmesso con le modalità di cui al comma 1° almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3. Per le riunioni in via di urgenza, l'avviso è trasmesso almeno ventiquattro ore prima.
4. L'eventuale tardiva, omessa o irregolare comunicazione dell'avviso di convocazione è sanata dalla presenza del Consigliere in adunanza.
5. Se dopo la trasmissione degli avvisi, occorre aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti ed improrogabili, è dato avviso ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. La motivazione dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno in via d'urgenza può essere sindacata dal Consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata alla seduta successiva, salvo che il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.
7. Nel calcolo dei termini non si computa il giorno della trasmissione dell'avviso di convocazione, si considera il giorno in cui ha luogo la seduta e sono compresi i giorni festivi.
8. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
9. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene all'Unione la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

ART. 27 - ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE

1. Il Presidente stabilisce l'elenco degli argomenti da trattare nel corso delle sedute del Consiglio (ordine del giorno).
2. L'elenco segue, di norma, un ordine di precedenza per la discussione delle proposte stabilito come segue:

Prima sessione del Consiglio

- a) interpellanze.

Seconda sessione del Consiglio

- a) comunicazioni del Presidente e della Giunta;
 - b) deliberazioni in senso tecnico;
 - c) mozioni;
 - d) ordini del giorno.
3. All'Ordine del Giorno già diramato, possono essere aggiunti altri argomenti ferma restando l'osservanza dei termini di cui all'art. 26.
 4. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza. Tuttavia, qualora il Consiglio lo decida all'unanimità, potranno essere discussi e votati argomenti che non richiedano l'adozione di un provvedimento amministrativo.
 5. Il Presidente può, in qualunque momento, decidere di invertire l'ordine di trattazione degli argomenti in discussione anche su proposta motivata di un Consigliere.

ART. 28 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Le proposte di deliberazioni, unitamente agli atti e documenti che delle stesse costituiscono parte integrante od allegato, iscritte all'Ordine del Giorno devono essere depositate presso la segreteria dell'Unione il medesimo giorno della convocazione.
2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
3. L'Amministrazione garantisce ai Consiglieri la disponibilità degli atti inseriti all'ordine del giorno in via telematica.

ART. 29 - DURATA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il Presidente può stabilire il tempo massimo di durata del Consiglio.
2. Qualora non venga esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, questi vengono inseriti nella successiva seduta con ordine di precedenza rispetto agli altri, fermo restando l'ordine di trattazione stabilito all'art. 27 del presente regolamento.
3. In caso di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno per le quali sia prevista l'adozione entro scadenze o termini stabiliti dalla legge o da atti amministrativi generali, la trattazione delle medesime si protrae fino al completamento delle relative operazioni di voto. In tutti gli altri casi, sulla prosecuzione ad oltranza della seduta decide il Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, sentito un Consigliere contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

CAPO VI - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 30 - SEDUTE ORDINARIE E D'URGENZA

1. Il Consiglio è normalmente convocato in seduta ordinaria.
2. Può essere convocato d'urgenza per fatti contingenti, per motivi eccezionali o per l'adozione di atti urgenti ed improrogabili. Questi ultimi possono, altresì, essere aggiunti all'ordine del giorno di una seduta consiliare già convocata, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli precedenti.
3. Sono fatti salvi gli obblighi di convocazione del Consiglio in capo al Presidente nei casi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento.

ART. 31 - ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta ai sensi dell'art. 35 o per mancanza del numero legale o che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero dei Consiglieri, limitatamente agli affari rimasti da trattare nella prima.

2. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segua ad altra volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.
3. La seduta di seconda convocazione è dichiarata deserta con le medesime modalità previste per la seduta di prima convocazione.
4. All'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta o dichiarata sciolta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

ART. 32 - SEDUTE APERTE

1. Il Consiglio può essere convocato in seduta cosiddetta "aperta" per la trattazione di argomenti di particolare importanza.
2. A tali sedute possono partecipare tutti i cittadini singoli od in rappresentanza di enti, associazioni o gruppi, portatori di interessi particolari o diffusi. Possono altresì essere invitati organi di governo di altri enti territoriali.
3. Il Presidente determinerà di volta in volta modalità e procedure per lo svolgimento delle sedute e le renderà note all'apertura della seduta stessa.
4. Durante le sedute aperte possono essere approvate mozioni e ordini del giorno relativi all'argomento in oggetto.
5. Per l'organizzazione dei lavori e la verifica del numero legale delle sedute aperte si applica l'art. 33, comma 3 del presente regolamento.

ART. 33 - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Le sedute del Consiglio si svolgono in due sessioni funzionali:
 - a) la prima sessione è dedicata allo svolgimento delle interpellanze dei Consiglieri.
 - b) la seconda sessione è dedicata alle funzioni deliberative del Consiglio.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui alla prima sessione non è richiesto il numero legale di cui al successivo art. 34.
3. La suddivisione funzionale di cui ai precedenti commi non si applica nel caso in cui non siano inserite interpellanze all'ordine del giorno e nell'ipotesi di sedute aperte previste dall'art. 32 del presente regolamento. In tali casi l'accertamento del numero legale viene effettuato entro 15 minuti dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione.

ART. 34 - NUMERO LEGALE E VALIDITA' SEDUTA

1. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà (1/2) più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione ivi compreso il Presidente che rappresentino la metà dei voti assegnati al Consiglio.

ART. 35 - ACCERTAMENTO NUMERO LEGALE E SEDUTA DESERTA

1. Decorsi sessanta minuti dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione, ovvero entro 15 minuti dal medesimo termine nelle ipotesi di cui al precedente art. 33 comma 3, il Presidente, con l'assistenza del Segretario dell'Unione, accerta il numero dei Consiglieri presenti; la verifica è effettuata tramite l'apparecchiatura elettronica o per appello nominale.
2. In seguito a tale accertamento, verificata la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, ne ordina la trascrizione a verbale con l'indicazione dei Consiglieri presenti e la rinvia ad altra data.
3. Il Presidente non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se il Consiglio sia o meno in numero legale. La presenza del numero legale deve essere accertata prima di ogni votazione.
4. Ogni Consigliere può richiedere verbalmente che il Presidente proceda alla verifica del numero legale in ogni momento.

5. Qualora si constati che è venuto a mancare il numero legale, il Presidente sospende la seduta per dieci minuti; scaduto tale termine, si procede ad una nuova verifica e se si constata che il numero legale non viene raggiunto il Presidente dichiara sciolta la seduta.

ART. 36 – SCRUTATORI. NOMINA E FUNZIONI

1. Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa fra i Consiglieri presenti due Consiglieri alle funzioni di scrutatore con il compito di assisterlo nelle votazioni sia pubbliche che segrete, nell'accertamento e nella proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano, ove richiesto, sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio.

ART. 37 - PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute consiliari sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque e senza discussione, può assistervi.
2. Il Consiglio può determinare, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro Consigliere, che taluni oggetti vengano trattati in seduta segreta, anche durante il corso della discussione, qualora sussistano od intervengano motivi che riguardino la riservatezza di persone, gruppi o imprese.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni sulla moralità, capacità e comportamenti di persone, gruppi o imprese, il Presidente invita i Consiglieri a sospendere la discussione e disporre il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito stabilendo che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al seguente comma 5, escano dall'aula.
4. Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta nei casi previsti dal precedente comma.
5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti il Consiglio, gli Assessori ed il Segretario dell'Unione e il personale che lo coadiuva, tutti vincolati dal segreto d'ufficio.

ART. 38 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario dell'Unione:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa del Consiglio dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti;
 - b) è responsabile della redazione del verbale della seduta;
 - c) se richiesto dal Presidente o con suo assenso, interviene su questioni relative agli argomenti in discussione, fornendo eventuali informazioni e chiarimenti,
 - d) coadiuva il Presidente per assicurare il corretto e ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio.
2. In caso di assenza o di impedimento, il Segretario è sostituito a norma dell'art. 34 comma 5° dello Statuto dell'Unione.
3. Le disposizioni relative all'obbligo di astensione, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, si applicano altresì al Segretario dell'Unione; in tali casi, durante la trattazione dell'argomento, il Segretario si allontana dall'aula durante la discussione e la deliberazione. Le sue funzioni sono svolte da un sostituto individuato ai sensi del precedente comma.

ART. 39 - ORDINE DEI LAVORI

1. All'ora stabilita nell'avviso di convocazione si apre la prima sessione del Consiglio dedicata allo svolgimento delle interpellanze. Il Presidente, accertata la presenza dell'interpellante e del componente dell'organo esecutivo delegato a rispondere, dà inizio ai lavori limitatamente alle sole interpellanze. Lo spazio dedicato allo svolgimento delle interpellanze è pari a 60 minuti, decorsi i quali si procede all'accertamento del numero legale con la modalità di cui all'art. 34 ai fini dello svolgimento della seconda sessione del Consiglio. Il Presidente può prevedere che dopo

l'accertamento del numero legale possano essere discusse le ulteriori interpellanze eventualmente non evase nella prima sessione, fino ad un tempo massimo complessivo di 90 minuti.

2. Il Consiglio prosegue con le comunicazioni del Presidente.
3. Sulle comunicazioni non si apre il dibattito, ma possono essere avanzate solo richieste di chiarimento.
4. Successivamente, ha inizio l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nella stessa sequenza in cui i medesimi risultano iscritti.
5. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta è decisa dal Presidente. La proposta, debitamente motivata, può essere avanzata anche da un Consigliere.
6. In caso di contestazione della decisione, la questione viene rimessa al Consiglio che decide immediatamente dopo avere ascoltato, per non più di tre minuti ciascuno, un Consigliere a favore ed uno contrario alla sua decisione.
7. Il Presidente può, in ogni momento nel corso della seduta, disporre l'accorpamento della discussione di oggetti distinti la cui trattazione congiunta appaia più opportuna.

ART. 40 - NORME GENERALI SULLA DISCUSSIONE

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Presidente o dell'Assessore competente per materia.
2. Dopo la relazione, il Presidente apre la discussione. La discussione è diretta dal Presidente il quale concede la parola ai singoli Consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.
3. Il Presidente può autorizzare dirigenti dell'Unione o funzionari a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
4. La discussione è dichiarata chiusa dal Presidente quando non vi siano altri iscritti a parlare e sia intervenuta la replica del relatore. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e alle votazioni.
5. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni; può altresì negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del Consiglio.
6. Il Presidente può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitino dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame e dai tempi di intervento previsti e non ottemperino ai suoi inviti; può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

ART. 41 - DISCIPLINA E TEMPI DEGLI INTERVENTI

1. I Consiglieri ed i componenti della Giunta intervengono dal proprio posto, rivolgendosi sempre al Consiglio, esprimendosi in modo corretto e conveniente ed attenendosi all'argomento in discussione.
2. Il Presidente, l'Assessore o l'eventuale Consigliere relatore illustrano la deliberazione in discussione per un tempo non superiore a cinque minuti, salvo che non sia diversamente richiesto dal Presidente per ulteriori precisazioni o chiarimenti; i singoli Consiglieri quindi possono intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno. Il relatore ha facoltà di replicare per non più di dieci minuti.
3. Il Presidente può predeterminare per ciascun oggetto all'ordine del giorno il tempo massimo per la sua discussione e deliberazione.
4. Nessun Consigliere può prendere la parola più di una volta nel corso della stessa discussione, se non per mozione d'ordine, fatto personale o dichiarazioni di voto.
5. Sono vietate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri; è garantito al Consigliere iscritto a parlare di pronunciare liberamente il proprio intervento nei limiti di tempo previsti dal presente regolamento.

ART. 42 - FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere può chiedere la parola per fatto personale in qualunque momento della discussione, la quale è temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il Presidente, uditi i motivi della richiesta, decide sull'ammissibilità della stessa. Nel caso in cui il Presidente ritenga che sussista il fatto personale, il Consigliere può chiarire gli aspetti che lo riguardano per non più di cinque minuti. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della Giunta.
4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamento sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

ART. 43 - MOZIONE D'ORDINE

1. Ogni Consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto, del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.
2. Sulla mozione d'ordine oltre al proponente, possono parlare soltanto un Consigliere contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Il Consiglio decide su una mozione d'ordine con votazione per alzata di mano.

ART. 44 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione "pregiudiziale" consiste nella richiesta che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. La questione "sospensiva" consiste nella richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
3. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può iniziare o proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Nelle discussioni sulle questioni pregiudiziali e sospensive possono prendere la parola, oltre che il proponente, soltanto un Consigliere contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

ART. 45 - PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

1. Sono considerati "emendamenti" le sostituzioni, integrazioni e modifiche che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
2. Gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate debbono precisare i modi per mantenere il pareggio del bilancio.
3. Gli emendamenti possono essere proposti dal Presidente, dagli Assessori, dai Consiglieri o dalle Commissioni consiliari, qualora costituite.
4. La presentazione degli emendamenti alle proposte di deliberazioni, alle mozioni ed agli ordini del giorno si effettua in forma scritta, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza.

ART. 46 - ESAME DEGLI EMENDAMENTI

1. Preliminarmente alla discussione generale, gli emendamenti presentati a norma del precedente art. 45 vengono illustrati al Consiglio dal proponente.
2. Esaurita la discussione generale, che dovrà comprendere anche la discussione sugli emendamenti, il relatore o il Presidente si pronunciano in merito agli emendamenti.
3. Gli emendamenti sono votati prima della proposta cui si riferiscono.

ART. 47 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Quando tutti i Consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Presidente e/o del relatore, il Presidente stesso dichiara chiusa la discussione e ne può riassumere l'andamento e le proposte emerse.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione.

ART. 48 - DICHIARAZIONI DI VOTO

1. I Consiglieri possono prendere la parola per motivare il proprio voto per non più di cinque minuti.

CAPO VII - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 49 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.
2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro il limite dell'educazione e del civile rispetto, ferma restando l'osservanza dei limiti stabiliti dalle norme penali e dalle leggi in vigore a tutela della riservatezza.
3. Se un Consigliere usa parole sconvenienti od offensive oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.
4. Dopo due o più formali richiami all'ordine oppure, in casi gravi, indipendentemente da quelli, il Presidente esprime una censura che viene riportata a verbale; laddove il Consigliere persista nel suo comportamento, il Presidente ne dispone l'espulsione dall'aula consiliare, che produce l'effetto di escludere il Consigliere dalla ulteriore partecipazione ai lavori della seduta. Qualora il Consigliere espulso non si allontani spontaneamente dall'aula, è considerato assente ad ogni effetto.

ART. 50 - PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può introdursi nella parte della sala ove siedono i Consiglieri.
2. Il pubblico che assiste alle sedute in spazio ad esso riservato, deve mantenere un contegno corretto, stare in silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione, anche attraverso l'esposizione di striscioni e cartelli.
3. Qualora le persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente può sospendere la seduta, a meno che il Consiglio non deliberi che la seduta prosegua senza la presenza del pubblico.

ART. 51 - PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'INFORMAZIONE

1. I giornalisti, fotoreporter e teleoperatori seguono i lavori consiliari dallo spazio dedicato alla stampa e devono preventivamente accreditarsi presso l'ufficio Segreteria dell'Unione con comunicazione scritta firmata dal direttore dell'organo di informazione, anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori del Consiglio che specifichi in caso di ripresa, le modalità di ripresa e di diffusione della stessa.
2. Giornalisti e operatori dell'informazione improntano il loro comportamento in aula alle norme di correttezza e di rispetto dei lavori del massimo organo deliberativo della città.
3. Le interviste ad amministratori devono essere effettuate esclusivamente all'esterno della sala consiliare al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

ART. 52 - RIPRESA TELEVISIVA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. L'Unione può, con propri mezzi, svolgere riprese video delle sedute del Consiglio che, in tal caso, verranno pubblicate integralmente sul sito internet dell'Unione stessa.
2. Non è consentita, ad esclusione di giornalisti e degli operatori dell'informazione con le modalità previste dall'art. 51, l'effettuazione di registrazioni video.

ART. 53 - DISORDINI IN AULA

1. Qualora insorga tumulto in aula e risultino vani i richiami all'ordine del Presidente, questi sospende la seduta allontanandosi dall'aula. La seduta sospesa può riprendere solo se viene a cessare ogni forma di disordine e di tumulto altrimenti la seduta si intende sciolta.
2. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà riconvocato nelle forme previste dall'art. 30 per i casi di urgenza.
3. Il Presidente, ove si ravvisi la necessità di intervento della forza pubblica, prima di chiamarla, sospende o scioglie la seduta.
4. La forza pubblica non può entrare nello spazio riservato ai Consiglieri se non su richiesta del Presidente.

ART. 54 - DIVIETO D'USO DI TELEFONI CELLULARI

1. Durante lo svolgimento delle sedute, nella sala dell'adunanza è vietato far squillare i telefoni cellulari. Chi ha necessità di usare il telefono, si allontana dall'aula.
2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 rispettivamente per i Consiglieri e per il pubblico presente.

ART. 55 – ORDINE PUBBLICO DELLA SEDUTA E ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente può sospendere e sciogliere la seduta per motivi di ordine pubblico e negli altri casi previsti dal regolamento, richiamare all'ordine nominativamente ciascun Consigliere e disporre l'espulsione dall'aula.

CAPO VIII - INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

ART. 56 - SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. La trattazione del complesso delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno è svolta in ciascuna seduta fino ad un tempo massimo di 60 minuti, salvo quanto previsto dall'art. 39, comma 1.
2. Per lo svolgimento in aula delle interpellanze non è richiesta la presenza del numero legale di cui all'art. 34.
3. Le interpellanze su argomenti eguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente, a giudizio del Presidente.
4. I Consiglieri non possono svolgere nella stessa seduta più di due interpellanze, salvo diversa decisione del Presidente.
5. I presentatori di interpellanze possono chiedere che esse vengano svolte nella Commissione consiliare competente (se costituita) anziché in aula; in tal caso si osservano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni applicate alle interpellanze svolte in aula.
6. Il Consigliere che ha presentato un'interpellanza ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a tre minuti.
7. Nel caso di interpellanza sottoscritta da più di un Consigliere, essa viene svolta, di norma, dal primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
8. Il Presidente o l'Assessore competente per materia o, in sua assenza, un Assessore incaricato dal Presidente, risponde a ciascuna interpellanza iscritta all'ordine del giorno per non più di cinque minuti.
9. L'interpellante può dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta per non più di due minuti.

ART. 57 - SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI E DEGLI ORDINI DEL GIORNO

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario, o da uno degli altri firmatari, per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Nella discussione ciascun Consigliere può intervenire non più di una volta e per non più di cinque minuti; il Presidente o l'Assessore incaricato, può esprimere la posizione della Giunta per non più

di cinque minuti; seguono le eventuali dichiarazioni di voto per un tempo non superiore a cinque minuti e quindi la votazione.

3. Qualora non sia possibile esaurire lo svolgimento delle mozioni iscritte all'ordine del giorno, quelle non esaminate saranno svolte nella seduta immediatamente successiva, con precedenza rispetto alle altre.
4. I Consiglieri non possono svolgere nella stessa seduta più di due mozioni o ordini del giorno, salvo diversa decisione del Presidente.
5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per la trattazione degli ordini del giorno.

ART. 58 - INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AI TESTI DEGLI ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI

1. Le integrazioni e le modificazioni al testo di un ordine del giorno e di una mozione presentate dal relatore, in fase di illustrazione sono automaticamente recepite negli stessi e quindi non necessitano di apposita votazione ai sensi dell'art. 61 del presente regolamento.
2. Eventuali proposte di emendamenti integrativi o modificativi degli ordini del giorno e delle mozioni presentati da Consiglieri diversi dai sottoscrittori dei documenti vengono illustrati in aula dal proponente. Si intendono accolte e divengono parte integrante del testo se vengono esplicitamente accettate da tutti i presentatori.

ART. 59 - MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO APPROVATI E VERIFICA DELLA LORO ATTUAZIONE

1. Le mozioni approvate dal Consiglio sono trasmesse, a cura dell'ufficio Segreteria, al Presidente affinché, nell'ambito delle proprie competenze, ne curi l'attuazione.
2. Gli ordini del giorno approvati dal Consiglio sono trasmessi dal Presidente a tutte le istituzioni, gli enti ed i soggetti interessati.
3. Le mozioni contenenti indirizzi politici per l'attività della Giunta possono contenere un termine entro il quale verificarne lo stato di attuazione.

ART. 60 - RITIRO E DECADENZA DI INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

1. Le interpellanze possono essere ritirate non oltre l'inizio della loro trattazione.
2. Le mozioni e gli ordini del giorno possono essere ritirati, con dichiarazione dei relativi firmatari, anche dopo l'avvenuta discussione, prima dell'inizio della votazione.
3. Gli atti di cui al comma 1 si intendono decaduti se nessuno dei rispettivi firmatari sia presente all'inizio del loro svolgimento.

CAPO IX - OPERAZIONI DI VOTAZIONE

ART. 61 - VALIDITA' DELLE VOTAZIONI

1. La votazione non può aver luogo se i componenti il Consiglio non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dal precedente art. 34;
2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, sulla base dei voti attribuiti a ciascun consigliere, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la validità della votazione. Gli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.
3. Qualora, in sede di votazione o in virtù del suo esito, emerga la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara nulla l'eventuale votazione e procede alla sospensione della seduta per non più di cinque minuti, trascorsi i quali e persistendo la mancanza del numero legale, la votazione è rinviata ad altra seduta. Il Presidente, trascorsi ulteriori dieci minuti, ove venga accertata la

presenza del numero legale, dispone la prosecuzione dello svolgimento ulteriore dell'ordine del giorno; in caso contrario dichiara chiusa la seduta.

ART. 62 - ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. Per ciascun argomento in ordine al quale il Consiglio sia chiamato ad esprimersi con un voto, le votazioni vengono effettuate secondo l'ordine seguente:
 - a) prima le questioni pregiudiziali, comportanti l'esclusione della discussione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 44;
 - b) quindi le questioni sospensive, cioè il rinvio ad altra seduta della trattazione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 44;
 - c) successivamente gli emendamenti volti a modificare la proposta in discussione mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte, secondo quanto previsto dall'art. 46, comma 3;
 - d) poi le singole parti del provvedimento proposto, qualora il Presidente abbia disposto la votazione per parti separate ai sensi dell'art. 66;
 - e) infine il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche ed integrazioni conseguenti agli emendamenti precedentemente approvati.

ART. 63 - VOTAZIONE PALESE

1. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi. Lo scrutinio palese avviene per alzata di mano oppure, ove installato, mediante dispositivo elettronico.
2. Nel caso di alzata di mano il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari. Invita infine i Consiglieri ad esprimere eventuali posizioni di astensione. Nel caso di procedimento elettronico il Presidente invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto premendo i relativi tasti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario dell'Unione e degli scrutatori il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova una sola volta, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono devono risultare nominativamente a verbale.

ART. 64 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto o su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Segretario dell'Unione effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 65 - VOTAZIONE SEGRETA

1. Il Consiglio procede all'espressione del voto mediante votazione segreta per le deliberazioni, mozioni o ordini del giorno che implicino apprezzamenti o valutazioni circa qualità personali e capacità di determinate persone, con esclusione dei casi in cui la legge o lo Statuto prevedono espressamente la votazione palese.
2. In particolare si procede a votazione segreta per nomine o elezioni di persone di competenza del Consiglio.
3. La votazione segreta avviene tramite il sistema delle schede o tramite dispositivo elettronico, ove installato.
4. Qualora la votazione avvenga tramite il sistema delle schede, il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione.
5. Le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna e il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario dell'Unione. Il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti.

6. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentito sono nulle; sono altresì nulle le schede che contengono segni che le rendono riconoscibili o da cui non emerge univoca l'indicazione di voto.
7. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno scrutatore e dal Segretario.
8. La circostanza dell'effettuazione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non preclude ai Consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

ART. 66 - VOTAZIONE PER SINGOLE PARTI

1. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa od a richiesta anche di un solo Consigliere, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, su ogni proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con unica votazione finale.

ART. 67 - VOTO LIMITATO

1. Qualora il Consiglio debba procedere alla nomina di componenti di Commissioni o comitati ovvero di propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema del voto limitato secondo le disposizioni vigenti per la nomina della commissione elettorale comunale.
2. Qualora il numero delle persone da nominare o designare renda impossibile l'adozione della modalità di cui sopra, si procede con il voto limitato al numero dei nominandi o designandi attribuiti alla minoranza.

ART. 68 - CALCOLO DELLA MAGGIORANZA E PARITÀ DI VOTI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 comma 2° dello Statuto ciascun Consigliere dispone di 1 voto ad eccezione dei rappresentanti del Comune di Cesena che dispongono di 5 voti ciascuno.
2. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti, sulla base dei voti attribuiti a ciascun consigliere.
3. Il mancato conseguimento nella votazione di speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto comporta soltanto l'obbligo di rinviare la deliberazione ad altra seduta, esclusi i casi di cui all'art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.
5. Sono fatte salve le norme di legge o dello Statuto che per la validità delle deliberazioni prescrivano una maggioranza qualificata.
6. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

ART. 69 - PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLE VOTAZIONI

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne accerta l'esito e lo proclama con la formula "Il Consiglio dell'Unione approva" ovvero "Il Consiglio dell'Unione non approva".
2. In caso di votazione segreta il Presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del Segretario, esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio in caso di contestazione.

ART. 70 - IRREGOLARITÀ NELLA VOTAZIONE

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione il Presidente, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori ed il Segretario, procede a controprova per appello nominale o all'annullamento della votazione. In tal caso ne dispone l'immediata ripetizione, con ammissione alla nuova votazione limitata ai soli Consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

CAPO X - VERBALI DELLE SEDUTE

ART. 71 - IL PROCESSO VERBALE

1. Il processo verbale delle adunanze consiliari è steso a cura del Segretario dell'Unione o di chi legalmente lo sostituisce e consta altresì della trascrizione dattilografica dalla registrazione su nastro magnetico o altro dispositivo di registrazione dell'adunanza della seduta consiliare compresa la discussione ed i singoli interventi. Il verbale si inizia al momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e si chiude con la dichiarazione di scioglimento dell'adunanza da parte del Presidente.
2. Oltre all'indicazione del giorno, se trattasi di seduta pubblica o segreta, dell'ora dell'adunanza, il verbale deve contenere i nominativi dei Consiglieri presenti, l'indicazione dei voti favorevoli ad ogni proposta ed i nominativi degli astenuti.
3. Ciascun Consigliere può avvalersi del diritto di far inserire a verbale i motivi del proprio voto; in questo caso ha facoltà di dettare o di depositare una formulazione scritta seduta stante, chiedendone al Segretario dell'Unione l'inserzione integrale nel processo verbale.
4. Gli estratti del processo verbale dei lavori del Consiglio sono atti che sostanziano le deliberazioni dell'organo e sono utilizzati per le pubblicazioni ed il rilascio di copie conformi necessarie per ogni legittimo uso. Essi contengono:
 - l'ora di inizio della seduta;
 - l'elenco dei Consiglieri presenti al voto;
 - l'elenco degli Assessori presenti all'inizio della seduta;
 - il nome del Presidente dell'Unione che dirige i lavori;
 - il nome del Segretario dell'Unione o di chi lo sostituisce per assistere ai lavori del Consiglio, ai sensi delle vigenti norme;
 - i nomi degli scrutatori che garantiscono il risultato delle votazioni;
 - il testo del preambolo e del dispositivo della delibera;
 - il testo degli allegati che si dichiarano parti integranti e sostanziali.
5. Ogni Consigliere può richiedere che la discussione afferente un determinato oggetto o proposta venga allegata alla stessa quale parte integrante e sostanziale.

ART. 72 - APPROVAZIONE E RETTIFICHE DEI VERBALI

1. Copia del processo verbale definitivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Unione, o da chi ne fa le veci, viene depositato, a disposizione di tutti i Consiglieri, appena compilato, presso l'Ufficio Segreteria e inserito nel sito internet dell'Unione nell'area riservata ai Consiglieri.
2. Il verbale si considera approvato se nessun Consigliere si oppone nella prima seduta successiva al suo deposito; la proposta di rettificare il verbale di una precedente seduta precede ogni altro argomento all'ordine del giorno. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai Consiglieri che intendono proporvi una rettifica o che intervengono per fatto personale.
3. Il Consigliere che contesta il verbale propone, per iscritto, nella seduta di cui al comma 2, il testo che a suo avviso deve essere inserito nel verbale al posto del testo errato; se non vi sono contestazioni, la correzione si intende approvata. Se vi sono contestazioni, su ciascuna proposta di correzione, interviene un Consigliere a favore e uno contro e il Consiglio approva la correzione proposta con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Nel caso di contestazione del verbale, il Segretario ha diritto di intervenire nella discussione.
5. Se le rettifiche sono state approvate, il Segretario le annota a margine del verbale a cui le rettifiche si riferiscono.
6. Nel caso di cui al comma 5, il Segretario ha il diritto di annotare sul verbale anche le sue obiezioni.